

# Assicurazione di previdenza vincolata CONVITA<sup>risk</sup>

	Art.	
<b>I. Oggetto dell'assicurazione</b>		<b>I. Oggetto dell'assicurazione</b>
Rischio assicurato	1.1	
Capitale assicurato	1.2	<b>1.1 Rischio assicurato</b>
		CONVITA <sup>risk</sup> è un'assicurazione sulla vita di puro rischio senza quota di risparmio.
<b>II. Prestazioni</b>		La persona intestataria della previdenza può concludere un contratto per uno dei seguenti moduli o per entrambi:
In caso di decesso	2.1	– CONVITA <sup>risk</sup> Invalidità: capitale di rischio in caso di invalidità in seguito a malattia o in seguito a
In caso di invalidità	2.2	malattia e infortunio;
Giustificazione del diritto alle prestazioni	2.3	– CONVITA <sup>risk</sup> Decesso: capitale di rischio in caso di decesso in seguito a malattia o in seguito a
		malattia e infortunio.
<b>III. Premi</b>		CONVITA <sup>risk</sup> può comprendere la copertura di malattia e infortunio oppure limitarsi alla sola malattia. La persona intestataria della previdenza può presentare una richiesta di esclusione o di inclusione della copertura infortunio per la scadenza di pagamento del premio successiva.
Tariffa	3.1	
Tariffa fumatrici e fumatori per il rischio di decesso	3.2	
Conseguenze della mora	3.3	
Rimborso dei premi	3.4	
<b>IV. Disdetta</b>		
Estinzione dell'assicurazione	4.1	
Assenza di un valore di riscatto	4.2	
<b>V. Trasformazione</b>		
		<b>1.2 Capitale assicurato</b>
		1.2.1 È possibile assicurare un capitale di invalidità, un capitale di decesso oppure entrambi.
		1.2.2 L'importo del capitale assicurato per ogni rischio è indicato sulla polizza assicurativa e ammonta ad almeno CHF 50'000 in caso di invalidità e ad almeno CHF 10'000 in caso di decesso.
		1.2.3 In caso di erogazione parziale del capitale di invalidità, il capitale residuo resta assicurato. Il capitale inizialmente assicurato non può essere reintegrato o aumentato.
		<b>II. Prestazioni</b>
		<b>2.1 In caso di decesso</b>
		2.1.1 La persona beneficiaria ha diritto di percepire il capitale di decesso indicato sulla polizza se il rischio di decesso è assicurato e se la persona intestataria della previdenza decede durante il periodo coperto dall'assicurazione.

2.1.2 Il capitale di decesso è erogato anche nel caso in cui la persona intestataria della previdenza avesse percepito prima del decesso una parte o l'intero capitale di invalidità, a patto che tra l'insorgenza dell'invalidità e il decesso sia trascorso un intervallo minimo di sei mesi. Se il decesso dovesse verificarsi all'interno di questo intervallo e il capitale di decesso assicurato risultasse superiore al capitale di invalidità già corrisposto, vi è il diritto a percepirne la differenza. Se tra decesso e invalidità non esiste alcun nesso causale, è erogato l'intero capitale di decesso.

## 2.2 In caso di invalidità

Se l'invalidità insorge durante il periodo di copertura assicurativa, la persona intestataria della previdenza ha diritto di percepire il capitale di invalidità indicato sulla polizza in base ai seguenti gradi di invalidità:

- se il grado di invalidità è inferiore al 25%, non si ha diritto a un capitale di invalidità;
- per un grado di invalidità tra il 25% e il 70%, si ha diritto a un capitale di invalidità proporzionale al grado di invalidità;
- se il grado di invalidità è pari ad almeno il 70%, si ha diritto a percepire l'intero capitale di invalidità.

Ogni modifica del grado di invalidità deve essere comunicata immediatamente all'impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione ha diritto di fare riesaminare il grado di invalidità in qualsiasi momento.

Eventuali prestazioni già percepite che in seguito a un cambiamento del grado di invalidità risultassero troppo elevate devono essere restituite. Parimenti, se i premi versati risultassero troppo esigui, occorre pagare la differenza.

## 2.3 Giustificazione del diritto alle prestazioni

2.3.1 L'impresa di assicurazione verifica il diritto alle prestazioni assicurative non appena sono stati presentati tutti i documenti necessari.

2.3.2 L'impresa di assicurazione è autorizzata a richiedere o a procurarsi informazioni e documenti supplementari, nonché a decidere in qualsiasi momento di far visitare la persona intestataria della previdenza da un medico. La persona intestataria della previdenza deve svincolare i medici dall'obbligo del rispetto del segreto professionale nei confronti dell'impresa di assicurazione.

## III. Premi

### 3.1 Tariffa

Il premio periodico è calcolato alla conclusione di CONVITA<sup>risk</sup> in funzione della somma assicurativa oggetto della proposta e si compone di un premio di rischio e di un premio di costo. Il premio periodico varia anche a seconda della durata dell'assicurazione nonché dell'età e del sesso della persona intestataria della previdenza. Inoltre, se il capitale di decesso è assicurato, è prevista una tariffa diversa per persone intestatarie della previdenza fumatrici.

Il premio è indicato sulla polizza.

### 3.2 Tariffa fumatrici e fumatori per il rischio di decesso

I premi per fumatrici e fumatori sono più elevati rispetto a quelli riservati a chi non fuma.

Si considera non fumatrice o non fumatore una persona che nei 24 mesi precedenti non ha fumato sigarette o e-sigarette. Si considera inoltre non fumatrice o non fumatore chi fuma al massimo due volte alla settimana sigari, pipe o altri prodotti contenenti nicotina.

Si considera fumatrice o fumatore una persona che nei 24 mesi precedenti ha fumato sigarette o e-sigarette. Si considera inoltre fumatrice o fumatore chi fuma più di due volte alla settimana sigari, pipe o altri prodotti contenenti nicotina.

La persona intestataria della previdenza deve immediatamente informare l'impresa di assicurazione nel caso non risponda più alla definizione di non fumatrice o non fumatore. In questo caso l'assicurazione resta in essere con un premio adeguato alla tariffa corrispondente. Se la persona intestataria della previdenza non ne dà immediata comunicazione, l'impresa di assicurazione è autorizzata a ridurre le prestazioni di conseguenza.

La persona intestataria della previdenza assicurata alla tariffa fumatrici e fumatori che risponde alla definizione di non fumatrice o non fumatore può richiedere l'applicazione della tariffa corrispondente. La richiesta implica la compilazione di una nuova dichiarazione sullo stato di salute. Questa modifica contrattuale può entrare in vigore solo all'inizio di un anno assicurativo.

L'impresa di assicurazione decide quale tariffa applicare ed è autorizzata a richiedere degli esami per verificare il consumo di nicotina della persona intestataria della previdenza.

Se l'impresa di assicurazione modifica la tariffa da fumatrici e fumatori a non fumatrici e non fumatori o viceversa, la persona intestataria della previdenza ha diritto di disdire per iscritto l'assicurazione o di richiedere, sempre per iscritto, la trasformazione in un'assicurazione a prestazioni ridotte ed esonerata dal pagamento dei premi. La disdetta o la richiesta di trasformazione deve pervenire all'impresa di assicurazione al più tardi l'ultimo giorno dell'anno civile in corso. Se entro questa data la persona intestataria della previdenza né disdice il contratto né richiede una trasformazione, l'adeguamento della tariffa si ritiene accettato.

### 3.3 Conseguenze della mora

Se la persona intestataria della previdenza non paga o non paga interamente il premio entro la scadenza fissata, l'impresa di assicurazione le notifica una diffida scritta con un sollecito a provvedere al pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida e un rimando alle conseguenze della mora. Se la diffida non produce alcun effetto, l'assicurazione si estingue alla scadenza del termine di diffida, fatta salva la possibilità di una trasformazione ai sensi dell'art. 5 delle presenti CCA.

### 3.4 Rimborso dei premi

L'impresa di assicurazione rimborsa alle persone beneficiarie la quota di rischio e di costo già riscossa per il periodo successivo al decesso della persona intestataria della previdenza. L'impresa di assicurazione rimborsa alla persona intestataria della previdenza i premi di costo e di rischio già riscossi per il periodo successivo alla fine del contratto in seguito al suo scioglimento o all'insorgere di un'invalidità.

## IV. Disdetta

### 4.1 Estinzione dell'assicurazione

CONVITA<sup>risk</sup> Invalidità si estingue di fatto alla data di efficacia della disdetta.

CONVITA<sup>risk</sup> Decesso è sottoposta a trasformazione ai sensi dell'art. 5 delle presenti CCA alla data di efficacia della disdetta, se è stato pagato almeno un premio. Se non è stato pagato alcun premio, CONVITA<sup>risk</sup> Decesso si estingue di fatto.

### 4.2 Assenza di un valore di riscatto

Entrambi i moduli CONVITA<sup>risk</sup> non hanno alcun valore di riscatto.

## V. Trasformazione

5.1 CONVITA<sup>risk</sup> Decesso può essere trasformata in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi con prestazioni ridotte a decorrere dalla successiva scadenza utile per il pagamento del premio, a condizione che almeno un premio sia stato pagato per questa copertura. In caso contrario, ovvero se non è stato pagato almeno un premio, l'assicurazione non può essere trasformata e si estingue di fatto con la cessazione del pagamento dei premi.

CONVITA<sup>risk</sup> Invalidità non prevede la trasformazione e si estingue senza ulteriori formalità.

5.2 Se la persona intestataria della previdenza non paga il premio per tempo, l'assicurazione è trasformata o estinta.

5.3 La persona intestataria della previdenza può richiedere la trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a decorrere dalla successiva scadenza utile per il pagamento del premio. La richiesta deve pervenire all'impresa di assicurazione per iscritto entro il 20 del mese precedente la scadenza del pagamento del premio. Se la richiesta giunge più tardi, la trasformazione diventa effettiva alla seguente scadenza di pagamento del premio.

5.4 Per calcolare l'importo delle prestazioni dell'assicurazione oggetto di trasformazione ci si basa sul capitale disponibile per coprire i premi di rischio e di costo adattati, dovuti fino alla scadenza della polizza.

5.5 Se la diffida ai sensi dell'art. 3.3 non produce alcun effetto e dopo la trasformazione il capitale di decesso risulta inferiore a CHF 5'000, l'assicurazione si estingue di fatto, salvo esplicita richiesta da parte della persona intestataria della previdenza di trasformarla in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

5.6 Se il capitale di decesso ridotto ammonta a meno di CHF 2'500, CONVITA<sup>risk</sup> Decesso si estingue in ogni caso senza valore.

Il principio è applicabile anche se la persona intestataria della previdenza ha espresso esplicitamente il desiderio di procedere alla trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi con prestazioni ridotte o se ha presentato un'esplicita richiesta in tal senso ai sensi dell'art. 5.5 delle presenti CCA oppure se ha disdetto questa assicurazione.



Bundesplatz 15  
6002 Lucerna  
Telefono +41 41 228 01 11  
[www.concordia.ch](http://www.concordia.ch)  
[info@concordia.ch](mailto:info@concordia.ch)